



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI VIA ANGELELLI

PNRR M5 - C2 - SUB.INVESTIMENTO 1.3. - HOUSING FIRST
CUP: G72F22000410006

committente:

Città di Castel Maggiore
3° Settore gestione del territorio
lavori.pubblici@comune.castel-maggiore.bo.it

Responsabile del 3° settore gestione del territorio

ing. Gianluca Malagò

R.U.P.

geom. Lucia Campana

progettazione:



SGLAB s.r.l.
via delle Tofane 38/A
40134 Bologna BO
0514122793
staff@sglab.it
www.sglab.it
commessa: 3549

progetto architettonico:

arch. Gabriele Zanarini

collaboratori: ing. Gilda Bottacchiari

progetto impianti:

arch. Gabriele Zanarini

coordinamento sicurezza in fase di progettazione CSP:

arch. Giovanni Maini

PROGETTO ESECUTIVO

titolo: SCHEMA DI CONTRATTO

scala:

data: febbraio 2025

file:

EG-SC

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
SCRITTURA PRIVATA

**contratto D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI VIA
ANGELELLI A CASTEL MAGGIORE BO**

CIG:CUP:

L'anno duemila....., il giorno del mese di

Con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente:

·domiciliato per la carica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio, ma in nome e per conto del COMUNE DI CASTEL MAGGIORE, di seguito denominato "Stazione Appaltante" o "Committente" con sede in Castel Maggiore (BO), codice fiscale....., legittimato alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base all'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, giusto incarico conferitole con decreto dal Sindaco n....del.....;

·e
.....nato a il
....., residente in, Via
....., il quale dichiara di intervenire nel presente
atto non in proprio ma in nome e per conto
dell'impresa.....
.....in qualità della suddetta
impresacon sede ine partita IVAcome
risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese [oppure: in virtù della
procura Rep. n. per atto del Notaio di] in data
....., [se procura: allegata sub al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale], che interviene quale impresa appaltatrice in forma singola
(*ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea
di imprese*) capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di
tipo orizzontale // verticale // orizzontale e verticale costituito tra essa medesima e
le seguenti imprese mandanti:

1- impresa
con sede in, Via
codice fiscalee partita IVA

2- impresa
con sede in, Via
codice fiscalee partita IVA

1- impresa
con sede in, Via
codice fiscalee partita IVA

di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore";

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n..... in data è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori diper un importo complessivo di euro.....di cui europer oneri per la sicurezza ed euro..... per i costi della manodopera;
- con determinazione.....è stata indetta la procedura in modalità telematica ai sensi degli artt.), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, anche solo il “Codice dei contratti pubblici” o il “Codice”), con il criterio del prezzo più basso....., per la realizzazione dei lavori di, del valore di €, oltre IVA ai sensi di legge, di cui € per i lavori ed €per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in esito alla procedura di gara con determinazionein data..... è stata disposta la aggiudicazione dei lavori a favore di.....per un prezzo complessivo di eurodi cui euro.....per oneri della sicurezza ed euro..... per la manodopera;
- l'appaltatore ha consegnato alla stazione appaltante:
 - fidejussione bancaria / polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da..... n. in data, con scadenza al....., per l'importo di Euro, pari al per cento dell'importo del presente contratto; tale garanzia rimarrà depositata presso il Comune fino allo svincolo;
 - piano operativo di sicurezza;
 - programma di esecuzione dei lavori di cui all'art. 32, comma 9 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023, redatto secondo le indicazioni contenute all'art 18 del CSA;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 con l'indicazione dell'organico medio del precedente anno intero;
 - comunicazione della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, restando inteso che l'eventuale decadenza e cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante;
- l'appaltatore ha depositato nei termini di legge la polizza assicurativa nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) n. *** a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori ex art. 117, co. 10, del Codice ed ex art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa (di seguito, anche solo “CSA”);
- [eventuale] con comunicazione pec Prot.... del.....il committente ha avviato l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 17, co. 8 e 9, e 50, co. 6 del Codice;
- (nel caso di Consorzio) che il Consorzio ha designato quale esecutrice, nonché affidataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008, la consorziata / oppure / che il Consorzio..... ha designato quali esecutrici, le consorziate e, quale affidataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n.81/2008, la consorziata la quale ha espressamente accettato tale individuazione.
- il presente contratto, immediatamente efficace fra le Parti, disciplina il rapporto tra il Committente e l'Appaltatore, integrando le norme contenute nel CSA, con prevalenza su queste in caso di contrasto;
- il Responsabile Unico di Progetto (“RUP”) è
- il Coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione (“CSE”) è l.....

che, in base all'offerta presentata dall'appaltatore, l'incidenza presunta del costo della manodopera sull'intero appalto ammonta a%

Tutto ciò premesso e considerato
le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse, gli allegati e gli elaborati richiamati, ancorché non facenti parte materialmente del presente Contratto, costituiscono parte integrante del contratto stesso.
Le Parti rinviando espressamente alle definizioni contenute nell'art. 1. del CSA.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Il Comune di Castel Maggiore affida all'appaltatore, che accetta senza riserve, l'esecuzione dei lavori DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI IN VIA ANGELELLI A CASTEL MAGGIORE BO

2.2 Sono dovute dall'appaltatore tutte le prestazioni di qualsivoglia natura, purché attinenti all'appalto, necessarie ad eseguire compiutamente e a regola d'arte i lavori oggetto di affidamento.

2.3 Il Capitolato speciale d'appalto, il Computo Metrico Estimativo e l'offerta dell'aggiudicatario, sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante.

2.4 Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare anche se non materialmente allegati e/o controfirmati:

- il Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore (di seguito, anche solo il "Capitolato Generale");
- il progetto esecutivo (di seguito, il "Progetto Esecutivo") e tutti i suoi elaborati, i rapporti di verifica e validazione;
- il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e le eventuali proposte integrative al suddetto piano redatto ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;
- il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- l'elenco dei prezzi unitari come definito all'art. 3 comma 3 del CSA;
- il Cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici;
- le polizze di garanzia di cui agli articoli 31 Garanzie definitive e 32 Garanzie per l'esecuzione;

2.4 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 come recentemente aggiornato dal D.Lgs. 209/2024 recante: «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

ART 3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

3.1 La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1 L'appaltatore si impegna ad eseguire l'opera e tutte le attività affidate a regola d'arte nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche e contrattuali, tenuto conto delle indicazioni impartite dalla stazione appaltante, delle specifiche disposizioni di cui al CSA e del Capitolato Generale. L'appaltatore deve uniformarsi agli ordini di servizio e alle istruzioni e prescrizioni del Direttore dei Lavori e del RUP, in relazione alla diversa sfera di competenza di tali figure.

4.2 L'appaltatore dà atto a tutti gli effetti di legge e di contratto:

- di aver preso accurata visione del Progetto Esecutivo posto a base della procedura di dell'affidamento e di averlo ritenuto esauriente ed eseguibile e tale, quindi, da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e delle forniture oggetto dell'appalto;
- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;
- di aver preso conoscenza dei luoghi interessati dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché le condizioni di viabilità e di accesso, che possano aver influito sulla formulazione della propria offerta;
- di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulla fornitura e sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per fornire le opere a regola d'arte e funzionanti;
- di aver preso atto che gli importi esposti nelle stime delle opere sono derivati dagli elaborati progettuali allegati ai documenti dell'appalto (elenco prezzi, computi e stime) e che gli importi delle opere a misura posti a base di gara sono derivati dagli elaborati progettuali allegati ai documenti d'appalto tenuto conto del Prezzario Regione Emilia Romagna ed. 2024;
- di avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento.

4.3 L'appaltatore dichiara di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le migliori norme e secondo i migliori sistemi costruttivi.

4.4. Per quanto sopra, l'appaltatore non potrà eccepire, in corso di esecuzione, la mancata conoscenza di elementi non valutati, fatta eccezione per le circostanze che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

5.1. Il valore complessivo dell'appalto aggiudicato è pari ad € oltre IVA, di cui:

- €....., per i lavori a misura;
- €....., i per costi della manodopera non soggetti a ribasso, quantificati ex art. 41, co. 14, secondo periodo, del Codice;
- €, per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il CSA (artt. 4 e 5) riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale considerata prevalente, nonché tutte le parti con relativi importi e categorie che sono subappaltabili o scorporabili.

5.2. Nel corrispettivo sono altresì comprese:

- tutte le spese relative agli oneri per tutte le opere da eseguirsi, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese le eventuali occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati;
- tutte le spese per la fornitura, il trasporto e le imposte, nessuna esclusa ed eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

- tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavorazioni, impianti ed accessori compresi nell'opera, fino alla piena e completa funzionalità di questa, e comunque tutte le attività a carico dell'appaltatore così come esemplificate nel presente contratto e nel CS.A.

ART. 6 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

6.1 I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa e approfondita conoscenza delle tipologie di lavoro da eseguire, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione dell'opera. I prezzi aggiudicati rimarranno invariati fino alla fine dell'appalto.

6.2 Ai sensi dell'art 60 del codice e dell'art 27 e 27 bis del CSA qualora pertanto, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del Contratto, si verificano condizioni di natura oggettiva imprevedute, imprevedibili e non determinabili, tali da determinare variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 3 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, il Committente, automaticamente anche in assenza di richiesta scritta dell'appaltatore, adegua il corrispettivo per la percentuale eccedente la variazione del 3 per cento e comunque nella misura del 90 per cento della variazione stessa applicata alle prestazioni ancora da eseguire nel limite delle risorse disponibili secondo quanto indicato all'art. 60, co. 5, del Codice.

6.3 La stazione appaltante ogni 2 mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto monitora la variazione dell'indice sintetico revisionale di cui all'art 4 dell'allegato II.2 bis del codice e allorquando quest'ultima superi, in aumento o diminuzione la soglia del 3% dell'importo del contratto, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, si ritengono sussistenti le condizioni per l'attivazione automatica delle clausole di revisione prezzo anche in assenza di istanza di parte.

6.4 La revisione prezzi è riconosciuta in forma definitiva su ogni singolo stato di avanzamento lavori (SAL) e non conguagliabile con gli altri.

6.5 Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1, del Codice Civile.

ART. 7 – CONSEGNA DEI LAVORI E DURATA

7.1 Sulla base del programma generale, i lavori avranno una durata pari a (.....) giorni naturali e consecutivi a far data dal giorno di consegna dei lavori di cui all'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice e di cui all'artt. 12 e 13 del CSA.

7.2 Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ove imputabile all'appaltatore, verrà contestato dal Direttore dei Lavori mediante atto scritto e comporterà l'applicazione delle penali secondo quanto previsto all'art. 11 del presente contratto.

ART. 8 – MODIFICHE CONTRATTUALI IN FASE DI ESECUZIONE

8.1. Sono ammesse le modifiche del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del Codice e di cui all'art. 32 del CSA.

8.2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice.

8.3. Al verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera

rilevante l'equilibrio originario del contratto, ulteriori e diverse da quelle di cui al precedente art. 6 ("Clausola Revisione Prezzi"), la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, conformemente a quanto previsto agli artt. 9 e 120, co. 8, del Codice. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando/riciesta di offerta e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

8.4 Se le circostanze di cui all'art. 7.3 che precede rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

8.5 La Parte che intende far valere la rinegoziazione del contratto deve farne tempestiva richiesta al RUP, allegando tutti gli elementi utili a comprovare lo squilibrio contrattuale. Il RUP, sentito il Direttore dei Lavori e la Stazione Appaltante, formula, nel termine di 3 (tre) mesi dalla ricezione della richiesta, una proposta di nuovo accordo.

8.6 La mera richiesta di rinegoziazione inoltrata ai sensi del comma precedente non autorizza la sospensione dei lavori e l'appaltatore deve garantire la prosecuzione delle attività sino alla formulazione della proposta di nuovo accordo, fatto salvo il verificarsi di uno dei casi espressamente previsti dell'art. 121 del Codice.

8.7 Del periodo intercorso tra la proposizione della richiesta di rinegoziazione e la formulazione della proposta di nuovo accordo, il RUP terrà conto nell'avanzare la proposta di nuovo accordo medesima.

ART. 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

9.1. I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni degli artt. l'art. 22, 23, 24 del CSA e della vigente normativa.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

10.1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.. Il Committente accrediterà all'appaltatore gli importi dovuti esclusivamente sul conto corrente dedicato alla commessa e in particolare:

- Banca Filiale IBAN
- Intestato a
- Soggetti legittimati a operare sul conto

10.2. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto qualora il Committente verifichi l'inadempimento di quanto previsto ai co. 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

L'appaltatore si impegna a:

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- a. effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'appalto e tutti i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi i codici CIG e CUP precedentemente indicati;
- b. effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3, co. 2, 3 e 4, della Legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste;
- c. inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti apposite clausole con le quali essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla Legge n. 136/2010;
- d. dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna – della notizia dell'inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 11 – PENALI

11.1 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori oltre il termine contrattuale sarà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) sull'ammontare netto contrattuale dei lavori, fatta salva la richiesta di ulteriori danni da parte della Stazione Appaltante.

11.2 Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art 12 del CSA;
- b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
- d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

11.3 Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso, il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto.

11.4 È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore stesso, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

11.5 Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

11.6 Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato delle opere di cui al presente contratto ovvero nel caso sia accertata dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a rispettare i termini di consegna richiesti, od al rispetto delle condizioni di sicurezza ovvero nel caso che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Committente anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dei lavori stessi, il Committente ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione anche avvalendosi di imprese terze.

11.7 Il committente addebiterà all'appaltatore le maggiori spese eventualmente sostenute per i lavori svolti dal personale della Stazione Appaltante o da imprese esterne.

ART. 12 – SUBAPPALTO

12.1 Il subappalto è ammesso nel rispetto dei termini e secondo le modalità disciplinate dall'art. 119 del Codice, e dall'art. 41, 42 e 43 del CSA, cui si rinvia per la disciplina di dettaglio.

12.2 Conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, saranno subappaltate le seguenti attività

12.3 Tutte le prestazioni subappaltate non possono essere oggetto di subappalto a cascata al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Oppure

12.3 L'appaltatore ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna lavorazione.

12.4 Ai sensi dell'art. 119, co. 11, del Codice, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART. 13 – [Eventuale] AVVALIMENTO

13.1 L'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice con ***** in forza del contratto di avvalimento n. *** del *** per:
il requisito di partecipazione di *

ART. 14 – IMPEGNI DELL'APPALTATORE

14.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore dichiara espressamente di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il CCNL in vigore nella zona in cui si svolgono i lavori oppure di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto il CCNLche assicura le stesse tutele del CCNL

14.2 L'appaltatore si obbliga a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato per tutta la durata dell'appalto, oltre alle stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare, conformemente agli impegni assunti in sede di gara ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 102, co. 1, lett. a) e b), del Codice. Per la disciplina di dettaglio si rinvia a quanto previsto all'art. 47 CSA .

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

15.1 A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ai sensi degli art. 53, 106, 117 e Allegato II.13 del Codice ha costituito e depositato presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva del valore di € *** pari a **% dell'importo contrattuale, tenuto conto del ribasso proposto del **%, emessa da ****, in data ****, n. ****.

15.2 Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'art. 30 del CSA .

ART. 16 – POLIZZE ASSICURATIVE

16.1 Conformemente a quanto previsto dall'art. 117, co. 10, del Codice e dall'art 31 del CSA , l'appaltatore ha depositato le polizze assicurative necessarie all'esecuzione del Contratto.

16.2 L'appaltatore è tenuto a documentare alla Stazione Appaltante l'avvenuto pagamento dei premi relativi alle polizze e, in ogni caso, a dimostrare la permanente copertura assicurativa richiesta in sede di gara.

ART. 17 – CONTESTAZIONI - RISERVE

17.1. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7, co. 2, dell'All. II.14 del Codice, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

- a. la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
- b. l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal Direttore dei Lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c. contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal CSA o dal Progetto Esecutivo;
- d. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dei Lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'appaltatore all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine di cui sopra, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

17.2. Ai sensi dell'art. 7, co. 1, dell'All. II.14 del Codice, non costituiscono riserve:

- a. le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b. le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto d'appalto;
- c. il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d. le contestazioni circa la validità del contratto;
- e. le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanze a quest'ultima riferibili;
- f. il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.

ART. 18 – RISOLUZIONE

18.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice, il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto senza limiti di tempo, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui all'art. 120, co. 2, del Codice;
- c. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, co. 3, del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, co. 3, lett. a) e b), del Codice;
- d. l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, co. 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- e. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla CGUE in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

18.2. La Stazione Appaltante risolve il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II del Codice.

18.3. Il contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dei Lavori quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento di cui all'art. 10 dell' All. II.14, del Codice. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato a mezzo pec all'appaltatore.

18.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente art. 18.3, l'esecuzione delle lavorazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine di 10 (dieci) giorni, entro il quale eseguire le lavorazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato a mezzo pec all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

18.5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori o forniture regolarmente eseguiti.

18.6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'art. 122, co. 1, lettere c) e d), e co. 2, 3 e 4 del Codice, le somme di cui all'art. 18.5 che precede sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e, in sede di liquidazione finale dei lavori o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, co. 2, primo periodo del Codice.

18.7. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e delle relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione Appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari all'1% (uno per cento) del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 19 – RECESSO

19.1 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-ter del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'All. II.14 del Codice.

19.2 L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

ART. 20 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

20.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del Codice, la cessione del contratto non è ammessa. Ogni patto contrario è nullo.

20.2 Ai sensi dell'art. 120, co. 12, del Codice si applicano, per le cessioni dei crediti, le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i.

20.3 Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, la cessione del credito deve essere stipulata, ai sensi dell'art. 6, co. 1, dell'All. II.14 del Codice, mediante atto pubblico o scrittura o privata autenticata e deve essere notificata al Committente.

20.4 Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito per essere efficace e opponibile al Committente non deve essere da questi rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

20.5 L'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questi stipulato.

ART. 21 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

21.1 Tutte le controversie inerenti al presente contratto, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 210 del Codice, saranno devolute, laddove non risultino esperibili rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, alla giurisdizione e alla cognizione del giudice ordinario.

21.2 È competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

21.3 Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

ART. 22 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

22.1 Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente contratto, l'appaltatore dichiara il proprio domicilio legale in....., Via.....n., PEC:.....

22.2 Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto di appalto fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Progetto, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mezzo PEC al domicilio eletto dall'appaltatore.

22.3 L'elezione del domicilio sarà dichiarata contestualmente alla stipula del contratto o al verbale di inizio attività.

22.4 Eventuali comunicazioni dirette alle imprese mandanti e ai subappaltatori saranno comunque recapitate al domicilio dell'appaltatore a mezzo PEC, all'indirizzo individuato come sopra e tempestivamente comunicato al Committente.

ART. 23 – TRATTAMENTO FISCALE

23.1 Ai fini fiscali i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

23.2 L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente, che opera in regime di split payment.

23.3 L'appaltatore dichiara, a tutti gli effetti di legge, che il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto, viene effettuato nell'esercizio d'impresa, giusto l'art. 4 del D.P.R. citato, ed è soggetto all'IVA.

ART. 24 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DOCUMENTALI

24.1 Tutti i documenti prodotti dall'appaltatore in esecuzione del presente contratto sono di proprietà del Committente, che potrà disporne, senza restrizioni, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e cessione, anche parziale.

24.2 L'appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente.

24.3 Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente al contratto o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dal Committente o che siano stati preparati dall'appaltatore per essere impiegati dal Committente.

24.4 Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

ART. 25 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

25.1 La registrazione del presente contratto è prevista in caso d'uso. In tal caso, gli importi a titolo di registrazione del contratto saranno a carico dell'appaltatore.

25.2 L'imposta di bollo è dovuta dall'appaltatore in misura fissa in €mediante pagamento F24. La stessa ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

26.1 Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa vigente e applicabile in materia di trattamento dei dati personali.

26.2 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla Protezione dei Dati n. 2016/679/UE (di seguito "Normativa Privacy"), in conformità con le disposizioni sancite dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., le Parti convengono che i dati personali acquisiti a qualsiasi titolo al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel corso dell'esecuzione dello stesso saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza al fine di poter dare attuazione al presente contratto, nonché nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati. A tale riguardo, le Parti si danno atto di essere reciprocamente dotate, inter alia, di dispositivi e sistemi di sicurezza idonei a proteggere i dati personali in proprio possesso, ivi compresi i dati personali reciprocamente acquisiti, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

26.3 Per dati personali (di seguito "dati") deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, numero di identificazione, identificativo online.

26.4 I dati potranno essere comunicati a terzi in adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano i rapporti tra le Parti, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente contratto.

26.5 Il conferimento dei dati sopra indicati è indispensabile per consentire ai contraenti di provvedere a tutti gli adempimenti che, a norma di legge e di contratto, si rendono necessari per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto contrattuale.

26.6 La firma del presente contratto comporta l'accettazione al conferimento e al trattamento dei dati. Le Parti dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

26.7 Titolari del trattamento sono i legali rappresentanti delle Parti, per i dati di rispettiva competenza.

ART. 27 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

27.1 L'appaltatore dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (cd. pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di 3 (tre) anni e che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo appaltatore.

ART. 28 – VARIE

28.1 Il presente contratto consta di fogli ** pari a ** pagine, oltre all'indice.

ART. 29 – ALLEGATI

29.1 Sono materialmente allegati al presenta Contratto:

1. Offerta dell'appaltatore;
2. CSA;
3. Computo Metrico Estimativo;
4. Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi.

Le Parti sottoscrivono il presente contratto apponendo la firma digitale che equivale a sottoscrizione di ogni singolo foglio e a sottoscrizione dell'intero documento nel suo complesso.

Per la Stazione Appaltante

Per l'appaltatore